

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE L'ALTRO TEMPO – BANCA DEL TEMPO

ART. 1 Costituzione e Sede

E' costituita, in Trieste, un'associazione denominata "Associazione L'Altro Tempo – Banca del tempo" più avanti chiamata per brevità Associazione.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue alcuna finalità di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 Principi e Scopi dell'Associazione

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:

- promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi, competenze e attività tra le persone senza alcuna intermediazione di carattere monetario, ma mediante una modalità di scambio che risulti vantaggiosa ad entrambi i soggetti;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, corsi di formazione ed altre iniziative per lo sviluppo e la formazione delle persone;
- promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali;
- promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione sociale ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- collaborare con gli Enti locali ed Associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari, promuovendo in particolare l'incontro e lo scambio all'interno dell'area associazionistica tramite l'utilizzo delle strutture e degli strumenti propri dell'Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad altri organismi nazionali od esteri aventi scopi analoghi e complementari.

ART. 3 Soci

Tutti/e cittadini/e italiani/e e stranieri/e possono diventare soci e come tali partecipare alle attività dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni. Hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere ed essere eletti a qualsiasi organo dell'Associazione.

La qualifica di associato può venir meno per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota annuale di iscrizione, decadenza per manifesto rispetto dello Statuto o per aver

arrecato danni morali o materiali all'Associazione; in tali casi, la delibera di esclusione è proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

ART. 4 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Tesoriere ed il Revisore dei conti.

ART. 5 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio direttivo, approva la relazione di bilancio, approva il programma generale delle attività, approva e modifica i regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto, e, nel caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento e le modalità di liquidazione su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente a maggioranza dei soci presenti (50% + 1). Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo: in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, entro 20 giorni dalla data della richiesta. La comunicazione deve pervenire ai soci con 15 giorni di anticipo e deve contenere data, ora, sede e ordine del giorno.

ART. 6 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di almeno 3 (tre) membri eletti tra i Soci.

Fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini. Dura in carica un anno. Ove venisse a mancare un suo membro gli subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente e/o da almeno un terzo dei componenti. Per essere valide le deliberazioni debbono essere votate dalla maggioranza dei membri.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Segretario, il Revisore dei conti e il Tesoriere, formula i programmi delle attività, attua le delibere dell'Assemblea, è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Il Consiglio direttivo, sentiti il Tesoriere e il Revisore dei conti, predispone i bilanci consuntivi e preventivi e fissa la quota associativa.

Nel caso di rinnovo degli organi dell'Associazione, la prima riunione del Consiglio direttivo è convocata dal Presidente dell'Assemblea entro dieci giorni da quest'ultima.

ART. 7 Gli Organi Direttivi

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione personalmente o a mezzo dei suoi delegati; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo; stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo rettifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del bene dell'Associazione.

Il Presidente uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente ed è tenuto, entro 30 giorni dall'elezione di questi, a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, tiene la corrispondenza e, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Revisore dei Conti verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e dà parere sul rendiconto annuale.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale accompagnato da idonea relazione contabile.

Tutte le funzioni e gli incarichi dei membri del Consiglio direttivo sono svolte a titolo completamente gratuito.

ART. 8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote sociali, contributi dei soci, contributi volontari, contributi di organi pubblici e privati, donazioni o lasciti sia di persone che di enti Pubblici o privati, proventi da convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione ha lo scopo di coprire le spese per il conseguimento dell'attività.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con scopi affini a quelle dell'Associazione.

ART. 9 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, dopo aver valutato la relazione del Tesoriere e sentito il Revisore dei conti, il Consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi associativi descritti nell'articolo 2 del presente Statuto.

ART. 10 Sedi periferiche

Su richiesta di un significativo numero dei soci o laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica o settoriale.

Ogni sede periferica o settoriale, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio direttivo.

Organi della sede periferica o settoriale sono l'Assemblea territoriale di settore dei soci e il Comitato operativo.

Il Comitato operativo nomina nel proprio ambito il Presidente, che farà parte di diritto del Consiglio direttivo.

ART. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, nonché dei regolamenti interni.